

REPERTORIO N. 46.096 ----- RACCOLTA N. 23.179

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE.-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilatredici (2013), il giorno ventitré (23) del mese
di gennaio in Cagliari, Via D.A. Azuni n.c.2, nel mio studio.-

Davanti a me dottor Gianni Cherchi, Notaio in Cagliari iscrit-
to al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Cagliari, La-
nusei ed Oristano,-----

-----sono presenti i signori:-----

- **NEDRINI ANNA MARIA**, nata ad Assemini il 29 novembre 1952,
residente e domiciliata a Capoterra, Via Puccini n. 36, codice
fiscale NDR NMR 52S69 A474C;-----

- **ORTU ANGELO**, nato a Sassari il 20 settembre 1953, residente
e domiciliato a Cagliari, Via Carbonazzi n. 27, codice fiscale
RTO NGL 53P20 I452W;-----


- **PALMAS MASSIMO**, nato a Cagliari il 20 marzo 1954, residente
e domiciliato a Cagliari, Via Sulis n. 49, codice fiscale PLM
MSM 54C20 B354L;-----

- **FERRO MIRELLA**, nata a Cagliari il 25 gennaio 1969, residente
e domiciliata a Selargius, Via Aldo Moro n. 23, codice fiscale
FRR MLL 69A65 B354B;-----

- **CAPRIOLA VIOLA**, nata a Cagliari il 21 dicembre 1989, resi-
dente e domiciliata a Capoterra, Via Puccini n. 36, codice fi-
scale CPR VLI 89T61 B354B.-----

Essi comparenti, cittadini italiani, della cui identità perso-

Registrato a:
Cagliari
il 24/01/2013
al n. 517
Serie 1T
con euro 213,00



nale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto in virtù del quale convengono di costituire e costituiscono un'associazione culturale denominata "SARDEGNA CONCERTI FESTIVAL E RASSEGNE" (con denominazione abbreviata "SARDEGNA CONCERTI").-----

1) - l'Associazione, senza scopo di lucro, è regolata dallo STATUTO, costituito di 26 (ventisei) articoli che, firmato dalle parti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante;-----

2) - l'Associazione ha gli scopi indicati nell'articolo 3 dello STATUTO;-----

3) - la durata dell'Associazione è illimitata;-----

4) - la sede legale dell'Associazione è in Cagliari, attualmente in Via Sulis n. 43;-----

5) - il patrimonio dell'Associazione è costituito inizialmente dalla somma di euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta) versata dai soci fondatori;-----

6) - gli organi dell'Associazione sono:-----

- l'Assemblea degli associati;-----

- il Consiglio Direttivo;-----

- il Presidente.-----

Tali organi hanno le funzioni ed i poteri previsti nell'allegato Statuto.-----

In deroga allo Statuto, sino a revoca deliberata dall'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo sarà composto dai

signori: Palmas Massimo, Presidente, Ortu Angelo, Vice Presidente e Nedrini Anna Maria, Consigliere.-----

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.-----

7) - I comparenti autorizzano il signor PALMAS MASSIMO a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione, delegandolo, inoltre, ad introdurre nel presente atto e nell'allegato Statuto le modifiche, soppressioni ed aggiunte che, eventualmente, fossero richieste dalle competenti autorità. -----

Richiesto, io Notaio ho ricevuto e compilato il presente atto, scritto con uso di mezzi meccanici da persona di mia fiducia, sotto la mia personale direzione, ed in piccola parte di mia mano su tre pagine di un foglio, e l'ho quindi letto, unitamente all'allegato, alle parti che, a mia interpellanza, lo approvano e confermano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono unitamente all'allegato alle ore 19.15. -----

ANNA MARIA NEDRINI -----

ANGELO ORTU -----


VIOLA CAPRIOLA -----

MIRELLA FERRO -----

MASSIMO PALMAS -----

----- GIANNI CHERCHI notaio -----

segue sigillo: CHERCHI GIANNI DI CESARE NOTAIO IN CAGLIARI -



ALLEGATO "A" AL N. 23.179 DELLA RACCOLTA

STATUTO

Articolo 1.

E' costituita l'associazione culturale denominata "SARDEGNA CONCERTI FESTIVAL E RASSEGNE", (con denominazione abbreviata "SARDEGNA CONCERTI")

Articolo 2.

L'associazione ha struttura democratica e non ha fini di lucro. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

Articolo 3.

L'associazione senza finalità speculativa si propone gli scopi seguenti:

- promuovere come struttura stabile, professionalmente qualificata, la distribuzione nazionale ed internazionale di manifestazioni culturali e di pubblico spettacolo con particolare riferimento alla promozione ed organizzazione di festivals e rassegne musicali, instaurando rapporti di collaborazione con Enti pubblici e/o privati, singoli o consorziati.

Per il raggiungimento di tali finalità si propone di:

- a) acquisire o gestire impianti, macchinari ed attrezzature;
- b) favorire l'acquisizione, la costruzione, il ripristino, l'ammodernamento e il recupero di locali o spazi da adibire al pubblico spettacolo, anche attraverso formule di compartecipazione finanziaria con strutture pubbliche e private;
- c) gestire spazi per lo spettacolo e tutti i servizi connessi all'attività, ivi compresi servizi di somministrazione di bevande e alimenti, gestione di guardaroba, parcheggi, vendita di dischi, magliette e articoli promozionali vari;
- d) creare i servizi tecnici, organizzativi, culturali e di promozione necessari per assicurare un adeguato svolgimento alle manifestazioni programmate;
- e) favorire o promuovere direttamente la formazione di quadri e professionalità nel settore dello spettacolo e dei servizi ad esso connessi;
- f) promuovere incontri col pubblico anche mediante formule associative e di gestione partecipata delle attività;
- g) promuovere servizi per il pubblico quali informazione, prevendita per gli spettacoli, organizzazione di viaggi e di trasferte e quant'altro necessario per favorire la partecipazione agli spettacoli;
- h) agevolare e sostenere produzioni di formazioni locali, anche attraverso forme di compartecipazione agli allestimenti;
- i) promuovere la diffusione della cultura musicale nelle scuole;
- l) promuovere mostre, pubblicazioni, convegni, seminari e iniziative di studio e ricerca;
- m) costituire o aderire ad associazioni, fondazioni, consorzi, aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione subentra alla "SARDEGNA CONCERTI SOCIETA' COOPERATIVA" nell'organizzazione e gestione del "Festival dell'Anfiteatro - Cagliari Grandi Enti" e del "Festivalguer", nel rapporto di continuità delle manifestazioni con Enti Pubblici sovvenzionatori come Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Turismo e Assessorato della Pubblica Istruzione Sport e Spettacolo, Comune di Cagliari, Provincia di Cagliari.

Articolo 4.

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche o giuridiche interessate al perseguimento delle finalità dell'associazione.

L'associazione è costituita dai sottoscrittori dell'atto costitutivo, denominati soci fondatori, e da coloro che, avendo fatto domanda di ammissione a socio, siano stati ammessi.

Questi ultimi prendono il nome di soci ordinari.

Le domande di ammissione a socio dell'associazione dovranno essere dirette al Presidente ed approvate a maggioranza di voti, dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

Articolo 5.

Gli associati hanno diritto di partecipare all'attività dell'associazione con piena parità, di eleggere gli organi dell'associazione e di essere informati sulle attività della stessa.

La qualità di associato è intrasmissibile.

E' fatto espresso divieto di una partecipazione temporanea alla vita associativa.

Articolo 6.

Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale, che verrà determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

I nuovi associati dovranno versare una quota di ammissione a fondo perduto, fissata dal Consiglio Direttivo.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

E' vietata la rivalutazione della quota.

Articolo 7.

Ogni socio si impegna a contribuire al perseguimento delle finalità indicate all'art. 3 e ad attenersi alle norme contenute nel regolamento.

Ogni grave infrazione di tali obblighi è motivo di esclusione dall'associazione.

Articolo 8.

L'appartenenza all'associazione cessa:

- per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per decesso;
- per esclusione che viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa;
- in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre centottanta giorni del successivo anno solare.

Articolo 9.

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

Dei beni patrimoniali è tenuto regolare inventario aggiornato anno per anno.

Articolo 10.

E' fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 11.

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Articolo 12.

Gli associati sono convocati in assemblea almeno due volte l'anno mediante affissione nell'albo dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

La convocazione dell'Assemblea è fatta normalmente anche mediante comunicazione a mezzo posta, via email, telefax o altro mezzo che ne assicuri la ricezione.

L'assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea è convocata presso la sede legale o anche altrove purché in Italia.

Articolo 13.

L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio direttivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e, ove lo ritenga opportuno, su tutto quant'altro è ad essa demandato per legge o per statuto.

Articolo 14.

Il progetto di bilancio deve essere messo a disposizione degli associati presso la sede dell'associazione per un congruo periodo di tempo precedente l'Assemblea che deve approvarlo.

Articolo 15.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di voto tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Articolo 16.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice civile.

Articolo 18.

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di un numero compreso tra un minimo di tre e un massimo di sette consiglieri eletti dall'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Se durante il triennio venisse a mancare qualche membro del Consiglio, questo provvede alla prima riunione alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Articolo 19.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Articolo 20.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri oltre il Presidente ed il voto favorevole della maggioranza del presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente.

Articolo 21.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione e compila il regolamento per il funzionamento della stessa, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Articolo 22.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e preventivo del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo è approvato entro il 31 dicembre di ogni anno; il bilancio consuntivo è approvato entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento.

Articolo 23.

I libri sociali sono conservati presso la sede dell'associazione, e qualsiasi associato può prenderne liberamente visione.

Articolo 24.

Il Presidente ha rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione; egli presiede l'Assemblea generale degli associati e il Consiglio Direttivo.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Articolo 25.

In caso di scioglimento dell'associazione, in ordine al quale delibera l'Assemblea, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad associazioni ed istituti aventi scopo analogo a quello contemplato dall'articolo 3 del presente Statuto o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e succ., salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

A tal fine l'Assemblea potrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Articolo 26.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di voto tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Articolo 16.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice civile.

Articolo 18.

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di un numero compreso tra un minimo di tre e un massimo di sette consiglieri eletti dall'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Se durante il triennio venisse a mancare qualche membro del Consiglio, questo provvede alla prima riunione alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Articolo 19.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Articolo 20.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri oltre il Presidente ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente.

Articolo 21.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione e compila il regolamento per il funzionamento della stessa, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Articolo 22.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e preventivo del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo è approvato entro il 31 dicembre di ogni anno; il bilancio consuntivo è approvato entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento.

Articolo 23.

I libri sociali sono conservati presso la sede dell'associazione, e qualsiasi associato può prenderne liberamente visione.

Articolo 24.

Il Presidente ha rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione; egli presiede l'Assemblea generale degli associati e il Consiglio Direttivo.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Articolo 25.

In caso di scioglimento dell'associazione, in ordine al quale delibera l'Assemblea, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad associazioni ed istituti aventi scopo analogo a quello contemplato dall'articolo 3 del presente Statuto o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e succ., salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

A tal fine l'Assemblea potrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Articolo 26.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto o altrimenti stabilito si fa rinvio alle leggi vigenti in materia.

ANNA MARIA NEDRINI

ANGELO ORTU

VIOLA CAPRIOLA

MASSIMO PALMAS

MIRELLA FERRO

GIANNI CHERCHI notaio

segue sigillo: CHERCHI GIANNI DI CESARE NOTAIO IN CAGLIARI

La presente copia composta di n. 2 fogli è conforme all'originale

CAGLIARI

25 GEN. 2013

